

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 16 DICEMBRE 2020

Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 11,00, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia da "COVID 19" la riunione si è svolta da remoto, in modalità video-conferenza.

Ordine del giorno:

- 1) Proposte FAQ riguardanti la compilazione degli allegati a/1, a/2 e a/3 al bilancio di previsione e al rendiconto**
- 2) Proposte aggiornamento del principio contabile applicato della Contabilità economico patrimoniale da affidare, ai fini della predisposizione delle modifiche da apportare al principio, al gruppo della contabilità economico patrimoniale**
- 3) Aggiornamento Matrice per eliminare duplicazione**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione dell'11 novembre 2020
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Marcello Germanò	
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	
M. Interno	Federica Scelfo	
M. Interno	Marcello Zottola	assente

M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Antonio Colaianni	assente
Corte dei Conti	Valeria Franchi	assente
Corte dei Conti	Francesco Izzo	
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	assente
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	assente
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	assente
UPI	Luisa Gottardi	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	assente
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Dopo aver salutato i partecipanti inizia la riunione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

1) Proposte FAQ riguardanti la compilazione degli allegati a/1, a/2 e a/3 al bilancio di previsione e al rendiconto

Vengono presentate le faq proposte e anticipate ai componenti della Commissione in occasione della convocazione.

La prima faq, considerato che il sistema BDAP effettua i controlli di coerenza, a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, anche sugli allegati a/1, a/2 e a/3, intende chiarire che un ente non tenuto alla redazione di tali allegati non deve redigerli e non deve inviarli alla BDAP.

L'eventuale presenza di tali allegati nell'istanza xbrl infatti, anche nel caso siano valorizzati tutti a zero o non valorizzati, comporta l'attivazione dei controlli con la conseguente segnalazione di errore.

Considerata inoltre la normata modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che ha determinato la necessità di utilizzare anticipatamente l'avanzo, la faq proposta prevede l'ulteriore precisazione che nel caso in cui un ente utilizzi anticipatamente l'avanzo, nel bilancio di previsione 2021-2021, esclusivamente ai fini della corretta modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità non è tenuto a redigere e ad inviare l'allegato a/1.

In merito alla prima proposta di faq, pur condividendo la necessità e la risposta al quesito posto il rappresentante della Corte dei conti ritiene che sia da preferire, per maggior chiarezza, la formulazione di due distinte faq la prima per rispondere al solo quesito riguardante la necessità di non inviare alla BDAP gli allegati a/1, a/2 e a/3 nel caso in cui un ente non è tenuto alla redazione degli stessi perché non intende utilizzare anticipatamente l'avanzo e la seconda per esonerare dall'obbligo dell'invio dell'allegato a/1 gli enti che utilizzano anticipatamente l'avanzo esclusivamente per rispettare la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in attuazione dell'art. 39-ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per gli enti locali e dell'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 per le Regioni e le Province autonome.

Ciò premesso dopo attento esame e accogliendo la proposta di formulare due distinte faq la Commissione concorda di approvare, e pubblicare immediatamente, considerata l'urgenza e la necessità, sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, le seguenti faq n. 42 e n.44:

FAQ n. 42

Domanda:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione precisa che gli allegati a/1, a/2 e a/3 devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. n. 42 comma 9 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 187, commi 3 e 3 quinquies del TUEL.

Nel caso in cui un ente non redige gli allegati a/1, /2 e a/3 deve comunque inviare alla BDAP lo schema di bilancio comprensivo di tali allegati?

Risposta:

Un ente che non prevede l'utilizzo delle quote che compongono il risultato di amministrazione presunto e che pertanto non è tenuto a redigere gli allegati a/1 a/2 e a/3 non deve comprenderli nel proprio schema di bilancio e pertanto non devono essere inviati alla BDAP.

La presenza di tali allegati nell'istanza xbrl, non valorizzati o valorizzati tutti a zero, comporta l'applicazione dei controlli di coerenza, da parte del sistema BDAP, con la conseguente segnalazione di errore.

FAQ n° 44

Domanda:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione precisa che gli allegati a/1, a/2 e a/3 devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. n. 42 comma 9 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 187, commi 3 e 3 quinquies del TUEL.

Nel caso di utilizzo della quota accantonata limitatamente al Fondo anticipazioni di liquidità è obbligatorio redigere l'allegato a/1 al bilancio di previsione?

Risposta:

L'allegato a/1 al bilancio di previsione non deve essere redatto se l'ente applica anticipatamente l'avanzo accantonato per la sola quota relativa all'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità in attuazione dell'art. 39-ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per gli enti locali e dell'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 per le Regioni e le Province autonome.

Dopo la presentazione dell'ulteriore proposta di faq, anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione, riguardante la corretta modalità di rappresentazione, nell'allegato a/2, di un'entrata vincolata che finanzia più capitoli di spesa e dell'importo presunto dell'utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020 e le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare ai sensi dell'articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020 la Commissione approva la seguente faq n. 43 che sarà immediatamente pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato:

FAQ n. 43

Domanda:

L'articolo 154 comma 2 del disegno di legge di bilancio 2021 prevede, tra l'altro, che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla fine di ciascun

esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Come devono essere rappresentate tali risorse nel nuovo allegato a/2 previsto sia negli schemi di bilancio di previsione sia negli schemi di rendiconto di gestione?

Risposta:

Per rappresentare le risorse vincolate, di cui alla domanda, nell'allegato a/2 degli schemi di bilancio si deve far riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione che illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione di tale allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.

In particolare sia il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per il rendiconto di gestione, del principio contabile applicato richiamato precisano che quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Lo stesso principio contabile applicato prevede che l'elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2.

Questa previsione può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:

- *per gli enti locali alla certificazione prevista dall'articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 e dall'art. 154, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2021;*
- *per le regioni e le province autonome alla verifica a consuntivo prevista dall'articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e dall'art. 154, commi 3 e 4, del disegno di legge di bilancio 2021.*

Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda, nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del loro presunto dell'utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020 e le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare ai sensi dell'articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020, mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

La Commissione concluso l'esame del primo punto prosegue i lavori con l'esame del punto 2 all'ordine del giorno.

2) Proposte aggiornamento del principio contabile applicato della Contabilità economico patrimoniale da affidare, ai fini della predisposizione delle modifiche da apportare al principio, al gruppo della contabilità economico patrimoniale

Le criticità emerse nel corso delle precedenti riunioni riguardanti le voci negative del patrimonio netto e la contabilizzazione del debito sono state oggetto di approfondimento da alcuni rappresentanti della Commissione. Nel corso di due riunioni informali è stata individuata la necessità di procedere ai

seguenti aggiornamenti della contabilità economico patrimoniale nel d.lgs. n. 118/2011 (principi contabili, schemi di bilancio, piano dei conti e matrice di transizione):

❖ Le riserve negative del patrimonio netto

Per consentire un'analisi corretta degli stati patrimoniali degli enti territoriali nei quali, per numerosi enti, è stata riscontrata la presenza di voci negative del patrimonio netto, risulta necessario:

1) Inserire le seguenti voci nella lettera A) Patrimonio netto dello Stato patrimoniale al fine di individuare quali voci del patrimonio netto possono assumere importo negativo e di distinguere le riserve negative determinate dall'elevata incidenza dei beni indisponibili nel patrimonio netto da quelle che derivano dalla gestione:

- a) “Riserve negative per beni indisponibili”, che può avere solo valore negativo, da utilizzare quando le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione delle riserve indisponibili a seguito dell'incremento dei beni indisponibili non derivante da trasferimenti e donazioni. Tali riserve:
 - a. non possono presentare un importo superiore, in valore assoluto, a quello dei beni indisponibili iscritti nell'attivo e sono ridotte sia con i risultati degli esercizi futuri, sia con il ridursi del valore dei beni indisponibili iscritti nell'attivo (ad esempio, a seguito dell'ammortamento),
 - b. non rendono negativo il patrimonio netto, essendo compensate dal valore positivo delle riserve indisponibili;
- b) “Risultato economico di esercizi precedenti”, che può assumere sia valore positivo che negativo, nella quale si iscrivono i risultati economici degli esercizi precedenti che non siano stati accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. In occasione della prima applicazione dell'aggiornamento del principio, la voce accoglie gli importi negativi delle voci del patrimonio netto che dovranno essere portate a “0” e non possono confluire tra le Riserve negative per beni indisponibili. L'istituzione di tale voce richiede l'eliminazione di quella relativa alle “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” (che, di fatto, viene solo spostata). Con riferimento a tali riserve negative è possibile elencare nella Relazione sulla gestione gli investimenti realizzati con i contributi agli investimenti, finanziati da debito, erogati dall'ente che hanno reso negativo il patrimonio netto favorendo la realizzazione di infrastrutture nel territorio;
- c) “Altre riserve disponibili”, che dovrà avere sempre valore pari a 0 o positivo. Se positiva, la “Riserva da risultati economici precedente potrà confluire nella voce “Risultato economico di esercizi precedenti” o nella voce “Altre riserve disponibili”.

Di seguito, la nuova struttura della voce A) del Patrimonio netto nello Stato patrimoniale degli enti territoriali (allegato n. 10 al d.lgs. n. 118 del 2011). Le modifiche sono in carattere rosso.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			
A			A) PATRIMONIO NETTO
	I		Fondo di dotazione
	II		Riserve
-	=	a	da risultato economico di esercizi precedenti
		b	da capitale

		c	da permessi di costruire
		d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
		e	altre riserve indisponibili
		f	altre riserve disponibili
	III		Risultato economico dell'esercizio
	IV		Risultato economico di esercizi precedenti
	V		Riserve negative per beni indisponibili
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

La proposta di modifica è “coerente” con la classificazione della voce A) Patrimonio netto prevista dall’articolo 2424 del codice civile:

“I — Capitale.

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III — Riserve di rivalutazione.

IV — Riserva legale.

V — Riserve statutarie.

VI — Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.

IX — Utile (perdita) dell’esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

2) Integrare il paragrafo 6.3 del principio contabile applicato CEP per disciplinare:

- il fondo di dotazione, che può avere importo positivo o pari a 0 e le modalità di variazione del fondo, che devono essere approvate dal Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto;
- la gestione del risultato economico dell’esercizio che, nell’esercizio successivo, incrementa o riduce la Riserva da risultato economico di esercizi precedenti. Tale gestione è automatica non richiede approvazione del Consiglio;
- le Riserve positive, che possono assumere importo positivo o pari a 0 e definirne il contenuto e il funzionamento. In particolare, chiarire che:
 - o le riserve da permessi di costruire non riguardano le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”;
 - o le riserve di capitale sono costituite a seguito di rivalutazioni di beni effettuate in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale “armonizzato” e nei casi previsti dalla legge. Il principio applicato deve indicare le scritture contabili da effettuare nei casi di svalutazione dei beni;
- le Riserve negative di esercizi precedenti, secondo le modalità indicate alla lettera a);
- la prima applicazione delle nuove voci, attraverso gli esempi delle scritture, diretta a valorizzare a 0 le voci negative del patrimonio netto, incrementando le due nuove voci, prevedendo la possibilità di valorizzare le Riserve negative per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali per un importo pari a quello dei beni indisponibili iscritti nell’attivo e, per la differenza, la voce Risultato economico di esercizi precedenti;

- Indicare le registrazioni contabili riguardanti i Lasciti e donazioni, i Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione e i Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni che nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono voci del patrimonio netto.

Infine devono essere aggiornati gli esempi riguardanti le scritture che annualmente registrano la riduzione delle riserve indisponibili, a seguito dell'ammortamento dei beni, con il conseguente incremento delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.

- 3) Adeguare il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato 6 al D.lgs. 118/2011 alle modifiche dello Stato patrimoniale (allegato 10 al D.lgs. 118/2011), compreso il raccordo tra i due allegati al piano dei conti integrato.

Nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato sono previste le seguenti voci riguardanti il patrimonio netto (in grigio sono evidenziate le voci che non possono riguardare gli enti del d.lgs. 118/2011, e che andrebbero eliminate)

Codice	Descrizione voce				
2.1.1.01.01.01.001	Capitale sociale	P	A	I	
2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	P	A	I	
2.1.2.01.01.01.001	Riserve derivanti da leggi o obbligatorie	P	A	II	a
2.1.2.01.02.01.001	Riserve statutarie	P	A	II	a
2.1.2.01.03.01.001	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	P	A	II	a
2.1.2.01.04.01.001	Riserva per azioni proprie in portafoglio	P	A	II	a
2.1.2.02.01.01.001	Riserve da rivalutazione	P	A	II	b
2.1.2.02.02.01.001	Riserve da sovrapprezzezioni	P	A	II	b
2.1.2.03.01.01.001	Riserve da permessi di costruire	P	A	II	c
2.1.2.04.01.01.001	Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente	P	A	II	a
2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	P	A	II	d
2.1.2.04.03.01.001	Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	P	A	II	e
2.1.2.04.99.01.001	Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	P	A	II	a
2.1.2.04.99.99.999	Altre riserve indisponibili	P	A	II	e
2.1.3.01.01.01.001	Lasciti e donazioni vincolati	P	A	II	b
2.1.3.02.01.01.001	Lasciti e donazioni non vincolati	P	A	II	b
2.1.3.03.01.01.001	Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione	P	A	II	b
2.1.3.04.01.01.001	Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni	P	A	II	b
2.1.3.05.01.01.001	Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.	P	A	II	b
2.1.4.01.01.01.001	Risultato economico dell'esercizio	P	A	III	

❖ La contabilizzazione dei debiti finanziari in contabilità economico patrimoniale

Al fine di evitare che la contabilità economico patrimoniale registri i crediti derivanti dalla contrazione di finanziamenti deve essere esclusa qualsiasi relazione contabile tra le scritture della contabilità finanziaria riguardanti l'accertamento da accensione prestiti e le scritture economico

patrimoniali riguardanti la registrazione del debito finanziario, da rilevare solo a seguito dell'effettivo incasso del finanziamento.

A tal fine è necessario:

- 1) modificare il paragrafo 3 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale concernente “La misurazione dei componenti del risultato economico” per rappresentare che per la contabilità economico patrimoniale:
 - gli accertamenti riguardanti il titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti” non determinano la formazione di crediti;
 - gli impegni riguardanti il titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” concernenti la concessione dei crediti non determinano la formazione di debiti;E' invece confermato che gli impegni per rimborso prestiti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione del debito finanziario e che gli accertamenti per riscossione di crediti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione di crediti finanziari;
- 2) eliminare dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale la voce “b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti” che già a legislazione vigente non corrisponde a nessuna voce del piano dei conti integrato e dello Stato patrimoniale;
- 3) aggiornare la voce “c1) Debiti da finanziamento” ;
- 4) modificare la matrice di transizione, eliminando la registrazione dei crediti da istituti finanziari e dei debiti per la concessione dei debiti. Le registrazioni devono essere effettuate a seguito dell'effettivo incasso o dell'effettivo pagamento.
- 5) prevedere esempi riguardanti la prima applicazione del principio:
 - per l'eliminazione dei crediti nei confronti dei finanziatori sia nei casi in cui non è stato rilevato il debito finanziario correlato (ancora non nato) sia nei casi in cui è stato rilevato;
 - per la registrazione delle anticipazioni di liquidità nel passivo del patrimonio da parte degli enti che, fino ad oggi hanno ritenuto di non dover rilevare le anticipazioni di liquidità tra le passività finanziarie.

❖ Adeguamento dello schema del bilancio consolidato (allegato 11) alle modifiche dello Stato patrimoniale di cui al primo punto e con l'occasione, rivedere le descrizioni delle voci del patrimonio netto di pertinenza dei terzi.

❖ Ulteriori interventi di aggiornamento emersi nel corso delle verifiche RGS sui dati di contabilità economico patrimoniale, presentati nel corso della riunione della Commissione Arconet del 14/10/2020):

- 1) Trattamento Fondo rinnovi contrattuali e/o Fondo salario accessorio;
- 2) Contributi investimenti: quota annuale derivante da copertura ammortamenti investimenti diretti;
- 3) «Relazione» risultato di amministrazione, PN e risconti passivi.
- 4) Regioni: Inclusione tra i risconti passivi di ricavi che in contabilità finanziaria derivano da entrate vincolate a spese confluite in avanzo di amministrazione o reimputate negli esercizi successivi tramite il FPV

5) Fondi in gestione presso terzi soggetti (imprese/enti partecipati)

6) Insussistenze dell'attivo e del passivo (enti locali – occorre chiarire quale parte del riaccertamento genera insussistenze).

La Commissione, dopo aver condiviso gli interventi di aggiornamento da effettuare sulla disciplina della contabilità economico patrimoniale prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011 decide di affidare al gruppo di lavoro sulla contabilità economico patrimoniale il compito di predisporre i puntuali interventi correttivi e le relative proposte di aggiornamento alla disciplina armonizzata.

3) Aggiornamento Matrice per eliminare duplicazione

Con riferimento alle registrazioni riguardanti la cassa vincolata, la matrice riporta due volte le medesime scritture, sia con riferimento alle operazioni di entrata sia con riferimento alle operazioni di spesa.

Si propone pertanto di apportare alla matrice le modifiche evidenziate in giallo necessarie ad eliminare la duplicazione ad oggi presente, segnalando che le operazioni riguardanti la cassa vincolata, sono indicate una sola volta in corrispondenza delle entrate.

Piano finanziario		Correlazione	Piano patrimoniale				Piano patrimoniale (variazione della liquidità)				Modifiche	Tipologia modifica		
			Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)		Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)					
MACR	Liv	Voce	Codice finale	Descrizione EVENTO	Codice voce SP - DARE	Voce SP - DARE	Codice voce SP - AVERE	Voce SP - AVERE	Codice voce SP Liq - DARE	Voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE	Voce SP Liq - AVERE	Modifiche	Tipologia modifica
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000											
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000											
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000											
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000											
E	IV	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000											
E	V	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art.195 del TUEL	E.9.01.99.06.001						1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere(cassiere per fondi vincolati (solo enti locali))		
E	V	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.002						1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere(cassiere per fondi vincolati (solo enti locali))	1.3.4	Disponibilità liquide		
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000											
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999		1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi		
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000											
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000											
U	IV	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000											
U	V	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.001	La scrittura concernente il contestuale incasso e pagamento è indicata solo in corrispondenza delle entrate.					1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere(cassiere per fondi vincolati (solo enti locali))	16/12/2020	Eliminata duplicazione (la registrazione era riportata sia in entrata che in spesa).
U	V	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL	U.7.01.99.06.002	La scrittura concernente il contestuale incasso e pagamento è indicata solo in corrispondenza delle entrate.					1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere(cassiere per fondi vincolati (solo enti locali))	1.3.4	Disponibilità liquide	16/12/2020	Eliminata duplicazione (la registrazione era riportata sia in entrata che in spesa).
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000		1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	1.3.4	Disponibilità liquide		
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999		1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	1.3.4	Disponibilità liquide		

La Commissione approva l'aggiornamento della matrice che sarà immediatamente pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

A conclusione dei lavori augurando a tutti i componenti e alle proprie famiglie serene festività la Commissione concorda che la prossima riunione è confermata il giorno 20 gennaio 2021 e la successiva sarà convocata il giorno 17 febbraio 2021.

La riunione termina alle ore 14,00.